



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

MM No. 1126 del 5 novembre 2012

concernente l'adattamento dello statuto del consorzio Casa per Anziani "Al Pagnolo"

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

sottoponiamo alla vostra cortese attenzione la proposta di adattamento dello statuto che sta alla base del funzionamento del consorzio Casa per Anziani "Al Pagnolo".

1. Premessa

Analogamente a quanto sta avvenendo nel panorama consortile ticinese, e di cui si è già detto nell'ambito dei messaggi municipali No. 1124 (statuto consorzio Piazza di tiro) e No. 1125 (statuto consorzio PCi) il presente progetto è direttamente conseguente all'entrata in vigore della nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom).

Sostanzialmente l'organizzazione del Consorzio, specie per quanto riguarda la conduzione della casa per anziani, che da anni funziona a soddisfazione offrendo degli ottimi servizi agli ospiti, non subisce particolari influenze dal rinnovamento statutario.

Trattasi di una normativa volta a conferire una maggiore dinamicità di funzionamento degli organismi istituzionali creando le premesse per una rinnovata collaborazione tra Istanze comunali e consortili conformemente agli obiettivi perseguiti dalla riforma legislativa cantonale.

2. Il nuovo statuto

La Delegazione consortile ha elaborato il nuovo statuto che è stato sottoposto ai Municipi per la formulazione delle loro osservazioni. I diversi aspetti normativi sono stati ampiamente discussi.

Il nuovo statuto si presenta in una forma sistematica rinnovata che segue nell'ordine i dettami della nuova legge sul consorzio dei comuni.

In tal senso si ricorda che il precedente statuto risale nella sua forma originaria al 1978, epoca della costituzione del Consorzio.

Un raffronto diretto tra lo statuto vigente e il disegno di cui proponiamo l'adozione con il presente messaggio non avrebbe pertanto un particolare significato.

Nella sostanza, oltre agli adeguamenti organizzativi obbligatori per allineare lo statuto consortile alla legislazione cantonale le principali modifiche concettuali vengono succintamente riassunte qui di seguito:

- **Art. 9** Competenze delegate alla Delegazione consortile
- **Art. 12** Ripartizione voti nel Consiglio consortile
- **Art. 27** Suddivisione dei costi di gestione e funzionamento della casa per anziani
- **Art. 28** Quote di proprietà (interessenze) e finanziamento delle opere consortili

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile

Il disegno di nuovo statuto prevede di affidare alla Delegazione consortile competenze in materia finanziaria di Fr. 50'000 per oggetto, ritenuto un limite complessivo annuo di Fr. 100'000.

Art. 12 Ripartizione voti nel Consiglio consortile

Per quanto riguarda la ripartizione dei seggi in seno al Consiglio consortile l'attuale statuto attribuisce ad ogni Comune tre rappresentanti, in modo lineare.

La nuova LCCom prevede, all'art. 15 (ripreso dall'art. 6 del disegno di nuovo statuto), che ogni Comune venga rappresentato in Consiglio consortile da un proprio delegato (e, per i casi di necessità, da un suo supplente).

Il delegato ed il supplente sono eletti dal Consiglio Comunale su proposta del Municipio. Essi operano, intervengono e si esprimono con il voto in funzione delle istruzioni fornite dal Comune stesso e per esso dal Municipio.

Il disegno di nuovo statuto, sulla base dell'art. 16 cpv. 1 LCCom, prevede l'attribuzione dei voti in proporzione alla popolazione. Per quanto riguarda il comune di Lugano è considerata unicamente la popolazione del quartiere di Breganzona in virtù del fatto che la città è subentrata a tale comune in seguito all'avvenuta aggregazione.

Di conseguenza la suddivisione dei voti rispecchia la seguente proporzione:

- | | | |
|-----------------|-----|-----------|
| • Lugano | 43% | (43 voti) |
| • Collina d'Oro | 36% | (36 voti) |
| • Muzzano | 7% | (7 voti) |
| • Sorengo | 14% | (14 voti) |

Artt. 27 e 28 Ripartizione dei costi

La ripartizione dei costi legati alla gestione corrente dell'Istituto per anziani, al netto da rette, sussidi e contributi, è prevista come finora in proporzione alle giornate di presenza degli ospiti suddivise tra i rispettivi comuni di domicilio.

Per contro, la partecipazione ai costi relativi agli investimenti (comprese le restituzioni "ammortamenti" sul debito residuo) è prevista in base ad una suddivisione netta di $\frac{1}{4}$ a carico di ogni Comune consorziato.

Tale ripartizione risulta proporzionale alla quota di proprietà del Consorzio attribuita ad ogni comune.

Il nuovo criterio di ripartizione dei costi si ripercuoterà negativamente a carico del nostro Comune unicamente per quanto riguarda la partecipazione ai costi di investimento. Il Comune, quale contropartita, vede comunque aumentare dal 15% circa al 25% la propria quota di comproprietà.

3. Proposte di nomina e conclusione

Consiglio Consortile

Conformemente ai disposti dell'art. 15 della LCCom, quale rappresentante e supplente nel Consiglio consortile (la cui nomina compete al Consiglio comunale) proponiamo rispettivamente la signora Silvana Pagnamenta e l'on. sindaco, signora Antonella Meuli.

Delegazione consortile

Mentre, in ossequio 21 LCCom, ripreso dall'art. 17 del disegno di statuto consortile, considerato che l'istituto consortile ha la sua sede nel nostro Comune e che per costante prassi a Sorenago è stata riconosciuta la rappresentanza di due membri nell'Esecutivo consortile, ritenuto che la nomina della Delegazione compete al Consiglio consortile, il nostro Municipio intende proporre la riconferma dell'attuale membro signor Stefano Giulieri (vice presidente) e la nomina dell'on. Giuseppe Gervasini.

Con queste considerazioni, a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in sede di dibattito vi raccomandiamo di approvare il disegno di nuovo statuto consortile mediante l'adozione dell'allegata proposta di decisione.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio:
Il Sindaco:  (Antonella Meuli)
Il Segretario:  (Arnaldo Bernasconi)



Sorenago, 5 novembre 2012
Ris. Mun. No. 428/12

Allegato: disegno di nuovo statuto

4. Dispositivo di risoluzione

(statuto Consorzio Casa per anziani "Al Pagnolo")

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio No. 1126 del 5 novembre 2012 concernente l'adattamento dello statuto del Consorzio Casa per Anziani "Al Pagnolo" in relazione all'entrata in vigore della nuova legge sul consorzio dei comuni (LCCom) del 22 febbraio 2010;
richiamato l'art. 10 cpv. 2 con rinvio all'art. 7 cpv. 2 LCCom;
visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

d e c i d e:

1. E' approvato l'adattamento dello Statuto del Consorzio Casa per Anziani "Al Pagnolo".
2. La signora Silvana Pagnamenta è designata quale rappresentante comunale nel Consiglio consortile.
Quale supplente è designata l'on. sindaco, signora Antonella Meuli.
3. Alla carica di membri della Delegazione consortile sono proposti l'on. Stefano Giulieri (attuale vicepresidente) e l'on. Giuseppe Gervasini.

Per il Consiglio comunale

Gli Scrutatori:

Il Presidente

Il Segretario:

STATUTO

DEL CONSORZIO DEI COMUNI DI

COLLINA D'ORO, LUGANO, MUZZANO E SORENGO

PER UNA O PIU' CASE DI RIPOSO PER PERSONE ANZIANE

MODIFICATO

(modifica del 20.09.2011)

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1

Denominazione e Comuni consorziati

1. Con la denominazione Consorzio dei Comuni di Collina d'Oro, Lugano, Muzzano e Sorengo è costituito, tra i Comuni di Collina d'Oro, Lugano, Muzzano e Sorengo un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).
2. Il Consorzio gode di propria personalità giuridica.

Art. 2

Scopo

1. Il Consorzio ha lo scopo di costituire volontariamente fra i Comuni succitati un Consorzio per l'acquisto di terreni, la costruzione, la gestione e l'amministrazione di una o più case per persone anziane, e ogni altra attività affine, ai sensi della Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane.
2. Del ricovero beneficeranno prioritariamente i cittadini domiciliati nei Comuni consorziati da almeno un anno.

Art. 3

Sede

La sede del Consorzio è a Sorengo.

Art. 4

Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5

Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile
- b) la Delegazione consortile

Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio.

1. Consiglio consortile

Art. 6

Composizione ed elezione

1. Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.
2. Il rappresentante ed il supplente sono designati dai Consigli comunali, su proposta dei Municipi, entro tre mesi dalle elezioni comunali.
3. E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.
La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7

Competenze

1. Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
 - b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
 - c) autorizza le spese d'investimento;
 - d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente;
 - e) decide le opere consortili sulla base dei preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
 - f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'allienazione o il cambio di destinazione dei beni consortili;
 - g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili;
 - h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
 - i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.
2. Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alla lettera c) ed e) decade, se non utilizzato.

Art. 8

Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile:

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h), ed i) sino ad importo massimo per oggetto di Fr. 50'000.--. Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di Fr. 100'000.--.

Art. 10 Funzionamento

1. Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.
2. Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti almeno il 51% delle quote.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

1. I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.
2. Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12 Diritto di voto

1. I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente alla popolazione, di principio sono 100, riservato quanto segue:
 - a) per la definizione dei voti spettanti al Comune di Lugano viene presa in considerazione la popolazione di Breganzona;
 - b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti vengono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni;
 - c) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
 - d) in caso di resto 0,5 è assegnato un voto intero.

2. La ripartizione viene così ripartita:

Lugano	43 voti
Collina d'Oro	36 voti
Sorengo	14 voti

Muzzano

7 voti

3. L'attribuzione dei voti viene ricalcolata ogni quadriennio in cui avvengono le elezioni comunali, sulla base della popolazione domiciliata al 31.12. dell'anno precedente.

Vedi allegato 1: tabella sulla ripartizione dei costi.

Art. 13

Coinvolgimento dei Comuni

1. Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
2. Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
3. Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14

Istruzione e revoca dei rappresentanti

1. I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai Municipi dei rispettivi Comuni e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.
2. I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15

Sedute ordinarie e straordinarie

1. Il Consiglio consortile si riunisce:
 - a) in seduta ordinaria
entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi
entro la fine del mese di novembre per deliberare sui conti preventivi
 - b) in seduta straordinaria quando ciò sia richiesto:
 - dalla Delegazione consortile;
 - da almeno uno dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

2. Presidente del Consiglio consortile e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.
3. La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 16

Composizione

1. La Delegazione consortile si compone di 5 membri.
2. Ogni Comune consorziato ha il diritto di avere almeno un proprio membro nella Delegazione consortile.
3. Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17.

Nomina della Delegazione

1. La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.
2. È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile.
3. La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.
4. La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18

Presidente e Vicepresidente

1. Presidente e Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.
2. In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19

Competenze

1. La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.
2. La Delegazione esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
 - b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
 - c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
 - d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
 - e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
 - f) designa l'organo di controllo esterno;
 - g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.
3. Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9.

Art. 20

Facoltà di delega all'amministrazione consortile

La Delegazione consortile può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 21

Funzionamento

1. La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.
2. Il Presidente dirige le sedute.
3. Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.
4. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo

le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80,81,82 da 106 a 112 inclusi, e 116.

Art. 22 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

CAPO III – GESTIONE

Art. 23 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

1. L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.
2. Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste dall'art. 19.

Art. 24 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia una copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 25 Conti consuntivi

1. La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
2. L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.
3. I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.
4. La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 26

Piano finanziario

1. La Delegazione consortile elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.
2. La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.
3. Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 27

Quote di partecipazione

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante delle quote di partecipazione dei Comuni assunte secondo la ripartizione delle giornate di presenza beneficate da ogni ospite domiciliato in ciascun Comune consorziato.

Per spese soggette a quote di partecipazione si intendono, in genere, tutte le spese necessarie per il conseguimento dello scopo sociale, dedotti i sussidi, i contributi, ecc.

Art. 28

Finanziamento opere consortili

I costi relativi alle opere consortili vengono suddivisi tra i quattro Comuni consorziati in ragione di $\frac{1}{4}$ ciascuno.

CAPO V - NORME VARIE

Art. 29

Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito regolamento organico.

Art. 30

Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice Presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 31 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio o l'uscita di un Comune dallo stesso occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 Diritto sussidiario

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto fanno stato la Legge sul consorzio dei Comuni, la Legge organica comunale, la Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane e i relativi Regolamenti d'applicazione.

Art. 33 Abrogazione ed entrata in vigore

Il presente Statuto sostituisce ed abroga la precedente versione ed entra in vigore con la ratifica della sezione Enti Locali.

Allegato 1

Tabella ripartizione dei voti

Dati al 31.12.2011

Lugano (quartiere di Breganzona)	popolazione	5'373
Collina d'Oro	popolazione	4'503
Sorengo	popolazione	1'772
Muzzano	popolazione	819
<u>Popolazione totale</u>		<u>12'467</u>

Totale voti 100

Quoziente 125

Ripartizione voti

Lugano 43

Collina d'Oro 36

Sorengo 14

Muzzano 7

Totale 100